

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri*. Respingo l'ordine del giorno dell'onorevole Majolo.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole Berardelli ritira il suo ordine del giorno; l'onorevole Majolo lo fa proprio, e il Governo non lo accetta. Lo pongo a partito.

(Non è approvato).

Sono così esauriti tutti gli ordini del giorno.

Passiamo ora alla discussione dell'articolo primo.

Onorevole presidente del Consiglio, ella chiede che la discussione sia fatta sul testo del Ministero?

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri*. Sì.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per la maggioranza.

SALANDRA, *relatore per la maggioranza*. Desidero spiegare gli intendimenti della Commissione nel proporre l'emendamento apporato al testo dell'articolo 1 del Ministero. L'articolo 1 nel testo del Ministero diceva: « Il Re, sotto la responsabilità dei suoi ministri, è munito di pieni poteri fino al 31 dicembre 1923 ». La Commissione ha proposto invece la seguente dizione:

« Il Governo del Re ha, fino al 31 dicembre 1923, facoltà di emanare disposizioni aventi vigore di legge ».

La Commissione non ha inteso con ciò, e lo dice la relazione, di limitare la portata dei poteri richiesti dal Governo, perchè effettivamente il solo potere che il Governo non abbia — in quanto non si deve supporre che aspiri a fare anche le sentenze — il solo potere che il Governo non abbia è quello di fare le leggi. Quindi accettando la formula proposta dalla Commissione, si danno piene facoltà al Governo.

La Commissione è stata indotta a questa proposta, perchè ritiene che, secondo il nostro ordinamento costituzionale, la sua formula sia più corretta. Con ciò non intendo rivolgere censura alla formula proposta dal Governo.

Inoltre tutti i precedenti di leggi che conferivano poteri eccezionali anche in casi di guerra, dal 1866 in poi hanno la formula « Il Governo del Re » e non la formula « Il Re sotto la responsabilità dei suoi ministri ».

Citerò il caso più recente quello della legge 22 maggio 1915 che conferiva al Go-

verno poteri eccezionali per la guerra imminente. Così è delle leggi anteriori. La formula preferita dal Governo fu veramente adottata in un disegno di legge che, nel febbraio 1894, fu presentato dall'onorevole Crispi; ma la Commissione parlamentare, relatore l'onorevole Bonasi, che esaminò questo disegno di legge, corresse la formula presso a poco nel modo in cui l'ha proposta la Commissione che ha avuto l'onore di riferire sul presente disegno di legge.

La Commissione ritiene anche che dal punto di vista dell'efficacia giuridica, la disposizione risulti più chiara e certa con la formula che essa propone: « Facoltà di emanare disposizioni aventi vigore di legge », anziché con la formula « È munito di pieni poteri », sulla cui comprensione in avvenire si potrebbero anche impostare controversie con interpretazioni che non si sa bene quali potrebbero essere da parte dell'autorità giudiziaria.

Ho creduto di spiegare alla Camera le ragioni per le quali la Commissione ha proposto una dizione dell'articolo 1, diversa da quella del testo del Governo. Dopo di ciò, se il Presidente del Consiglio ritiene opportuno mantenere la formula proposta dal Governo, la Commissione non intende di impiantare su questa diversità meramente formale una questione che potrebbe diventare politica, e quindi se ne rimette alle dichiarazioni che potrà fare il Presidente del Consiglio.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri*. Non ho nessuna difficoltà ad accettare la dizione proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio accetta che la discussione abbia luogo sul testo della Commissione, che fa proprio.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo della Commissione:

« Per riordinare il sistema tributario allo scopo di semplificarlo, di adeguarlo alle necessità del bilancio e di meglio distribuire il carico delle imposte; per ridurre le funzioni dello Stato, riorganizzare i pubblici uffici ed istituti, renderne più agili le funzioni e diminuire le spese, il Governo del Re ha, fino al 31 dicembre 1923, facoltà di emanare disposizioni aventi vigore di legge ».

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.